



IL COMMISSARIO DELEGATO

PER FRONTEGGIARE LA CRISI DI NATURA SOCIO-ECONOMICA-AMBIENTALE DETERMINATASI NELL'ASTA FLUVIALE DEL BACINO DEL FIUME ATERNO. O.P.C.M. N. **3504** DEL 09.03.2006 PUBBLICATA SULLA G.U. N. 64 DEL 17 MARZO 2006, E O.P.C.M. N. **3614** DEL 04.10.2007 PUBBLICATA SULLA G.U. N. 238 DEL 12 OTTOBRE 2007

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 6516531B7D

GARA :
INTERVENTO DI BONIFICA “ AREE ESTERNE SOLVAY “
IN BUSSI SUL TIRINO (PE)

CHIARIMENTI
(Elenco N. 2 dal n. 12 al n. 25)

PUBBLICATI IN DATA 17/2/2016

- *IL PRIMO ELENCO (dal n. 1 al n. 11) E'*
STATO PUBBLICATO IN DATA 11-2-2016

IL R.U.P.
Ing. Mario Dari Salisburgo

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Arch. Adriano Goio)

QUESITO N. 12

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, con la presente si rappresenta quanto segue: al **paragrafo 4.2.1.f) del disciplinare di gara** si legge che gli eventuali operatori economici cooptati non sono tenuti a sottoscrivere l'offerta;

si chiede quindi di confermare che il soggetto cooptato, ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010, non assume il ruolo di concorrente, non firma l'offerta economica e non rende la cauzione provvisoria;

al **paragrafo III.1.4 lett. e) del bando** sono indicate le categorie dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che il concorrente aggiudicatario deve possedere ai soli fini della stipula del contratto; si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di un RTI che associa una o più imprese cooptate in possesso di una o più categorie dell'ANGA indicate nel bando, non possedute né dalla capogruppo e né dalla/e mandante/i, il raggruppamento così costituito potrà comunque firmare il contratto in caso di aggiudicazione;

al **paragrafo 3.2.2 del disciplinare di gara** è indicata la documentazione probatoria da inserire nella busta amministrativa a comprova del requisito di cui all'art. 61 comma 6 del DPR 207/2010: si chiede se quest'ultima va presentata anche dalle imprese cooptate.

RISPOSTA :

- *Si reputa che, per come formulato, il quesito rientri nella sfera consulenziale e non costituisca pertanto una richiesta chiarimenti sul contenuto degli atti di gara.*

- *Il requisito di iscrizione all'A.N.G.A. **deve essere posseduto dalle imprese del raggruppamento a qualunque titolo costituito**, espressamente indicate, che svolgeranno le relative prestazioni contrattuali per cui l'iscrizione è richiesta.*

- *L' Impresa cooptata è estranea al possesso e comprova del requisito di cui all'art. 61, comma 6 , DPR.n.207/2010.*

QUESITO N. 13

Premesso che:

- Il bando di gara alla lettera e) del punto III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto, recita:
 - e) è richiesta l'iscrizione alle categorie 4, 5, 9, 10, tutte in classe A, dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (D.M. 3/6/2014 n.120 pubblicata sulla GURI n.195 del 23/08/2014) da documentare in sede di presentazione dell'offerta, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione. Tale requisito di esecuzione, indispensabile a norma dell'art.212, co.5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. , e la cui insussistenza costituisce titolo di preclusione alla stipula del contratto, non può essere oggetto di avvalimento come disposto dall'art. 49 co.1.bis del D.Lgs.163/2006. In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio/Rete di Imprese il requisito di iscrizione all'A.N.G.A. deve essere posseduto dalle imprese del raggruppamento a qualunque titolo costituito, espressamente indicate, che svolgeranno le relative prestazioni contrattuali per cui l'iscrizione è richiesta. Ogni impresa sarà tenuta a svolgere all'interno del raggruppamento la relativa attività oggetto di iscrizione nella categoria singolarmente posseduta. Nel caso di raggruppamento la classe A per ciascuna categoria deve essere posseduta per intero da almeno un operatore.
- Il disciplinare di gara alla lettera e) del punto 3.1.3. Altre dichiarazioni e documentazione, richiede:
 - e) certificazione del possesso del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori

Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nelle categorie 4,5,9,10, tutte in classe A.

- Che la scrivente impresa è in possesso, oltre che di Attestazione SOA nella categoria prevalente OG12, di Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali nella Categoria 9 Classe A, ovvero per attività di bonifica di siti.
- Che solitamente, nell'ambito di procedure analoghe, le Stazioni Appaltanti, anche al fine di favorire una maggiore partecipazione di Concorrenti, prevedono la possibilità che il requisito di esecuzione relativo all'iscrizione all'A.N.G.A., per categorie e classi individuate nell'appalto in questione, possa essere dimostrato anche attraverso subappaltatori espressamente indicati in offerta.

Si chiede:

Se sia ammessa la possibilità di partecipare alla procedura in oggetto coprendo i requisiti di esecuzione relativi all'iscrizione all'A.N.G.A., per categorie e classi individuate nell'appalto in questione, attraverso subappaltatori espressamente indicati in offerta.

Nel caso tale possibilità sia consentita, si chiede, altresì, di confermare che nulla osti al fatto che lo stesso subappaltatore possa essere indicato da più concorrenti.

Non avendo riscontrato nella modulistica di cui al punto 9.2. Modulistica disponibile per la partecipazione, all'uopo predisposta dalla Stazione Appaltante, in particolare nel modello di cui al punto 9.2.1. Modello «A»: domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell'offerente, alcun riferimento alla tematica in questione, se, in ogni caso, il requisito di esecuzione relativo all'iscrizione all'A.N.G.A., per categorie e classi individuate nell'appalto in questione, debba essere dichiarato in detto modello, adeguatamente integrato da parte del Concorrente.

RISPOSTA : *Il requisito di iscrizione all'A.N.G.A. deve essere posseduto dalle imprese del raggruppamento a qualunque titolo costituito, espressamente indicate, che svolgeranno le relative prestazioni contrattuali per cui l'iscrizione è richiesta.*

QUESITO N. 14

In merito ai requisiti posseduti dai progettisti (rif. Pag. 16 del disciplinare di gara), si chiede se sia possibile presentare certificazioni di servizi svolti per opere idrauliche, di bonifica, riqualificazione e risanamento ambientale, classificate dalla L. 143/1949 in classe/categoria superiore (VII^a c) rispetto a quella richiesta dal Disciplinare di gara.

In merito alla comprova dei requisiti di progettazione dichiarati in gara (punto 7.4.3 del disciplinare di gara), si chiede se sia possibile accompagnare le certificazioni emesse dai vari Committenti con una dichiarazione resa dal legale rappresentante del progettista, ai sensi del DPR 445/2000, in cui si riportano i dati mancanti richiesti al punto sopra menzionato (suddivisione ID opere di cui alla tavola Z-1 allegata al DM n. 143/2013 e nominativo del professionista che ha svolto il servizio).

RISPOSTA :

- Atteso che le opere ricomprese nella categoria VIIIc sono riferite a " opere di navigazione interna e portuali ", si ritiene non possibile ;

- Per la comprova dei requisiti di progettazione è possibile integrare le certificazioni nel rispetto di quanto riportato nel paragrafo 7.4.3 del Disciplinare.

QUESITO N. 15

In merito alla procedura in oggetto,
premesse che

trattasi di un appalto di lavori

i "requisiti di partecipazione" sono cifra d'affari in lavori svolti e attestazione SOA in OG12

considerato che in merito ai "requisiti di esecuzione"

vengono richieste le iscrizioni alle categorie 4, 5, 9, 10 in classe A e per le stesse non è applicabile l'istituto dell'avvalimento

in caso di RTI la classe A di ogni iscrizione all'albo deve essere posseduta per intero da almeno un operatore

tutto quanto sopra premesso e considerato,

siamo con la presente a richiedere se siano tutte corrette le seguenti interpretazioni

1. unica RTI possibile è l'orizzontale
2. i componenti dell'RTI, oltre ad essere tutti in possesso dell'OG12, devono anche essere iscritti all'albo gestori nelle categorie 4, 5, 9, 10 in classe A (ognuna per intero da almeno un operatore)
3. i componenti dell'RTI, privi dell'OG12, possono coprire il requisito SOA utilizzando l'istituto dell'avvalimento e devono comunque essere iscritti all'albo gestori nelle categorie 4, 5, 9, 10 in classe A (ognuna per intero da almeno un operatore)
4. un operatore in possesso di OG12 VIII nonché di albo gestori nelle categorie 9 e 10 in classe A, deve associare un trasportatore che abbia la 4 e 5 in classe A ma che contestualmente copra il requisito SOA utilizzando l'istituto dell'avvalimento

RISPOSTA :

1-Si ritiene che , a fronte della previsione di una categoria prevalente senza indicazione di categorie scorporabili i RTI sono ammessi ai sensi del vigente quadro normativo;

2-Vedi risposta al quesito n. 3 – (parte seconda) pubblicato il 11-2-2016;

3-E' corretto affermare che l'attestazione SOA alla categoria OG12 , puo' essere oggetto di avvalimento.

4-Si ritiene corretta.

QUESITO N. 16

la presente per chiedere con riferimento a quanto riportato a pag 4 del bando di gara al punto e) del paragrafo III.1.4) il seguente chiarimento.

Premesso

- Che per l'appalto, che è definito di progettazione ed esecuzione, è individuata un'unica categoria prevalente (OG12) entro cui ricadono anche le attività di trasporto rifiuti per le quali è previsto il possesso di iscrizione A.N.G.A. Cat. 4 classe A e Cat. 5 classe A.;
- Che la scrivente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando e disciplinare di gara ad eccezione del requisito A.N.G.A. Cat. 4 classe A e Cat. 5 classe A. ;

- Che la scrivente è consapevole che i requisiti A.N.G.A. sono requisiti di esecuzione e non di partecipazione e pertanto devono essere posseduti, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto di appalto;
- Che la scrivente in caso di aggiudicazione non sarà in possesso dei requisiti A.N.G.A. Cat. 4 classe A e Cat. 5 classe A.

Si chiede pertanto :

- Se è ammessa la partecipazione in costituendo R.T.I. con un'altra impresa **NON in possesso di attestazione SOA per categoria OG12** ma in possesso del requisito A.N.G.A. Cat. 4 classe A e Cat. 5 classe A.

RISPOSTA : Si ritiene non ammissibile.

QUESITO N. 17

In riferimento alla qualificazione dei lavori ai fini della progettazione codesta stazione appaltante individua, alla luce del d.m. n. 143/2013, la classe P03 ponendo come sua corrispondente, in riferimento alla legge n. 143 del 1949, la VIIa; il D.M n. 143 però non individua per la P.03 una categoria corrispondente nella vecchia legge n. 143, mentre fa corrispondere la VIIa alla nuova D.02; si chiede pertanto di fare chiarezza sulla categoria individuata ai fini della progettazione e sulla corrispondenza tra vecchia e nuova classificazione dei requisiti di progettazione.

RISPOSTA : Si conferma che la corrispondenza richiesta è con la categoria VIIa ex L. 143/1949 ; Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 7.4.3 del Disciplinare.

QUESITO N. 18

con la presente si chiede cortesemente un chiarimento sulla situazione seguente: in caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale in cui la mandataria esegua i lavori in OG 12 e la mandante (in possesso della relativa iscrizione alle categorie 4 e/o 5 all'Albo Nazionale Gestori Ambientali) esclusivamente il servizio di trasporto dei rifiuti, quest'ultima deve comunque essere in possesso della SOA in categoria OG12 od è sufficiente che la OG12 sia posseduta dalla mandataria?"

RISPOSTA : Vedi risposta al quesito n. 15 – (parte prima) ;

QUESITO N. 19

in merito alla procedura in oggetto, siamo con la presente a chiederVi se sia consentita la partecipazione ad un concorrente che, oltre ai "requisiti di partecipazione", possiede le categorie 9 e 10 entrambe in classe A e che, in sede di offerta, si impegna ad affidare i trasporti ad un "subappaltatore indicato" (con contestuale presentazione di "dichiarazioni articolo 38" e iscrizione all'albo nelle categorie 4 e 5 entrambe in classe A del trasportatore "indicato").

RISPOSTA : - Il requisito di iscrizione all'A.N.G.A. deve essere posseduto dalle imprese del raggruppamento a qualunque titolo costituito, espressamente indicate, che svolgeranno le relative prestazioni contrattuali per cui l'iscrizione è richiesta.

QUESITO N. 20

Con riferimento all'istituto dell'avvalimento (art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) e stabilita la partecipazione alla procedura di gara come progettisti indicati, si chiede cortesemente conferma circa la possibilità di

ricorrere a tale istituto per soddisfare il requisito di ordine speciale “*numero personale tecnico necessario all’espletamento dei servizi*”, richiesto al paragrafo 3.3.3, lettera d), pagina 18 del Disciplinare di gara.

RISPOSTA : Si ritiene non confermare.

QUESITO N. 21

Relativamente agli Operatori Economici stabiliti in paesi diversi dall’Italia nei documenti di gare vengono date indicazione solo riguardo la mancanza della SOA con elencazione dei relativi requisiti necessari, mentre non vi è nessun riferimento riguardo l’iscrizione all’ANGA. Si chiede di chiarire quali requisiti debbano essere in possesso in tale caso.

RISPOSTA : E’ richiesta l’iscrizione all’ANGA.

Salvo ed impregiudicato la possibilità di dimostrare tale richiesto requisito a mezzo titoli attestativi e/o certificativi posti nella titolarità di Operatori Economici stabiliti in paesi diversi dall’Italia , rilasciati dai relativi paesi , ma riconosciuti espressamente in termini di equivalenza (equipollenza) dall’Italia, in base a norme di diritto internazionale , o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia medesima.

QUESITO N. 22

Al punto 2.2.2, lettera d) del disciplinare, si riporta la tabella con la qualificazione dei lavori ai fini della progettazione. L’ID Opere ex DM 143/2013 è P03, la classe e categoria ex Legge 143/1949 è VIIa. Il grado di complessità e la descrizione sintetica corrispondono all’ ID Opere P03.

Nel DM 143/2013, l’ID Opere P03 non ha corrispondenza con alcuna classe e categorie ex Legge 143/1949. Nello stesso DM 143/2013, l’ID opere che ha corrispondenza con la classe VIIa è D02, che ha però descrizione differente dal P03. Si chiede se ai fini della documentazione dei requisiti di cui al Punto 3.3.3 del Disciplinare siano valide anche lavori con ID opere D02 .

RISPOSTA : Si ritiene , non validi.

QUESITO N. 23

Con riferimento alla gara in oggetto ed a quanto riportato nel relativo Disciplinare di gara si chiede di fornire chiarimenti riguardo i seguenti aspetti.

Quesito n. 1

Il punto 3.3.3, lettera b), del Disciplinare di gara, concernente i requisiti di ordine speciale dei progettisti, prevede che il concorrente abbia svolto servizi di cui all’art. 252 del DPR 207/2010 relativi a lavori appartenenti alla classe VII, categoria A, ex Legge 143/1949.

Atteso che le opere poste a base di gara sono identificate nella categoria P.03 (Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche) ex tavola Z-1 “*Categorie delle opere – parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze*” allegata al DM 143/2013, si chiede di precisare se il requisito per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto possa essere soddisfatto attraverso referenze di progettazione e direzione dei lavori relativi alla realizzazione di discariche per rifiuti certificate nella classe VII, categoria A, ex Legge 143/1949.

RISPOSTA : Si ritiene procedibile, la proposizione prospettata ai fini del chiesto soddisfacimento, nel rispetto di quanto riportato punto 3.3.3, lettera b.1), 2^ alinea , del Disciplinare di gara

QUESITO N. 24

*in merito alla procedura in oggetto,
premesse che il disciplinare prevede:*

1. PAGINA 8

f) limitatamente agli offerenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'offerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:

f.1) In considerazione della tipologia di intervento e del sito specifico sul quale si interviene, delle specifiche criticità ambientali, si ritiene che le attività da svolgersi presentino peculiarità tali che il livello minimo di capacità richieste in termini di classifica minima, che deve essere posseduta dall'operatore o dagli operatori economici di cui intenda cumulare le capacità per il raggiungimento della classifica della categoria prevalente richiesta nel bando di gara OG12, non sia inferiore alla classifica VI

2. PAGINA 12

b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 37 commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010:

b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in misura non inferiore alla propria quota di partecipazione ovvero non inferiore a 2,5 volte l'importo dei lavori che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio;

b.2) la misura del requisito di cui al precedente punto sub. b.1):

☒ per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del totale richiesto all'offerente singolo e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;

per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo;

considerato che

☒ il raggruppamento che intendiamo proporre non ha la necessità di avvalersi dell'avvalimento per cumulare le capacità per il raggiungimento della classifica della categoria prevalente richiesta nel bando di gara OG12, possedendo già la OG12 class VIII

☒ il raggruppamento che intendiamo proporre ha individuato un trasportatore, in possesso delle iscrizioni 4 e 5 (in classifica A), che, non possedendo la OG12, ha la necessità di avvalersi della SOA di altro soggetto

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

siamo a chiedere se, nel caso in cui l'avvalimento non sia necessario per il "cumulo" delle classifiche, la classifica minima da possedere da parte dell'operatore economico mandante sia la OG12 IV bis che, incrementata di un quinto, abilita l'impresa a partecipare ed eseguire lavori per € 4.200.000 (importo lavori € 37.860.947,53 x 10% = € 3.786.094,75)

RISPOSTA :

La classifica minima indicata, non abilita l'operatore economico mandante, in questione, ad avvalersi dell'incremento del quinto prospettato.

QUESITO N. 25

In relazione a quanto in oggetto e con riferimento all'Elaborato 13 REL 07 "Calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto", si evidenzia che all'articolo n. 7, "Smaltimento dei materiali contaminati in impianti esterni all'area", la voce art. n. 7.2 risulta incompleta, essendo riportato nella descrizione testualmente "Carico, trasporto, smaltimento di materiali contaminati in discariche autorizzate off-site per", senza specificare quindi a quali tipologia di rifiuti detta voce vada riferita.

Si chiede pertanto di fornire gli opportuni chiarimenti e di specificare conseguentemente quali sono i prezzi a tonnellata da considerare quali prezzi unitari di base per il carico, trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi, rispettivamente per:

- Pericolosi
- Non pericolosi
- Inerti

*RISPOSTA : Si riporta la voce prezzo 7.2 della Stima sommaria della spesa, il cui contenuto esatto è :
"Carico, trasporto, smaltimento di materiali contaminati in discariche autorizzate off-site per rifiuti non pericolosi, compresa ecotassa"*